

## Faq (frequently asked question) - Asse 4 Gac

Questa sezione riporta alcune domande pervenute alla Regione o poste in sede nazionale.

Altre utili indicazioni possono essere tratte dalla sezione FAQ del sito FARNET

all'indirizzo: <https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/it/faq>

- **Si può coinvolgere una struttura di formazione di un comune non costiero (ad esempio Cogorno confinante con Chiavari che rientra in un'area ammissibile) con l'obiettivo di organizzare corsi formazione per giovani da avviare all'attività di pescatori?**

L'attività di formazione prevista può rientrare tra le azioni del PSL del GAC anche se svolta in un comune che non fa parte del GAC e che non è costiero. Il comune non è obbligato ad entrare nel partenariato.

- **Ai fini di un'eventuale coinvolgimento del sistema alberghiero per organizzare pacchetti turistici che includano il settore della pesca è preferibile coinvolgere nel partenariato singoli operatori/alberghi o meglio un'associazione albergatori?**

E' preferibile un'associazione di albergatori. Comunque, la presenza nel partenariato di singoli albergatori non è esclusa.

- **Possono essere coinvolte ONLUS che non hanno sede operativa nel territorio ammissibile ma che possono operare nel territorio del GAC?**

È possibile includere ONLUS nel partenariato anche se la sede legale è fuori dall'area ammissibile, a condizione che l'ONLUS svolga un ruolo pertinente rispetto alla strategia e al territorio del GAC.

- **Possono rientrare in un GAC cooperative di pesca con sede legale a Genova ma con barche ormeggiate in un'area ammissibile?**

Può rientrare nel partenariato del GAC anche una cooperativa con sede legale fuori dalla zona ammissibile, nel caso la cooperativa possa dimostrare di avere un interesse per la strategia del GAC e per lo sviluppo della zona ammissibile.

- **Se GAC si costituisce come associazione è comunque necessario individuare il partner capofila? Il bando prevede al paragrafo 3 che il GAC provveda a individuare il capofila con funzione di coordinamento.**

Se l'associazione ha personalità giuridica è l'associazione stessa che può svolgere il ruolo di capofila. Se GAC è frutto di accordo o non ha personalità giuridica è necessario individuarlo.

- **Il GAC deve avere una sede?**

Si il GAC deve avere una sede che deve essere indicata nella domanda di partecipazione.

- **Possono considerarsi ammissibili i costi sostenuti dai GAC precedentemente alla loro approvazione? A partire da quale data, possono ritenersi ammissibili tali spese?**

**Trattandosi di costi sostenuti prima della costituzione dei GAC: chi può essere ritenuto beneficiario dei costi? (Nota esplicativa del MIPAAF n.1: "Ammissibilità spese di costituzione GAC Asse IV")**

Le spese sostenute dal GAC per la sua costituzione e per altre attività precedenti alla sua approvazione sono ammissibili in quanto contemplati all'art. 44 del Reg.1198/2006, alla lettera i) "Acquisizione di competenze e agevolazione della preparazione e attuazione della strategia di sviluppo locale".

A tal riguardo, infatti, il Vademecum FEP specifica che il finanziamento di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera i), del FEP può fra l'altro comprendere:

(a) sostegno tecnico per la costituzione di nuovi partenariati locali o la ristrutturazione di quelli esistenti;

(b) sostegno tecnico per l'elaborazione, il controllo e la valutazione delle strategie di sviluppo locale;

(c) studi sulla zona interessata;

(d) misure di informazione sulla zona e la strategia di sviluppo locale destinate ai portatori di interesse e al grande pubblico;

(e) la formazione del personale incaricato della preparazione e dell'attuazione di una strategia di sviluppo locale, incluse azioni di formazione come quelle relative alla gestione dei gruppi;

(f) iniziative promozionali e formazione di promotori di progetti.

Ai sensi di quanto disposto dalla Bando della Regione Liguria (DGR n. 1488/2011, paragrafi 2.2 e 12), la sopracitata categoria di spesa è ammessa nel limite massimo del 2% delle risorse pubbliche destinate a ciascun PSL. Tali spese possono ritenersi ammissibili a partire dalla data di pubblicazione del bando di selezione dei GAC, 14 dicembre 2011.

Si specifica che tutte le misure finanziate ai sensi dell'art. 44 lett. i) possono essere attuate soltanto nell'ambito della strategia di sviluppo locale. Ciò significa che le operazioni concernenti la creazione di un singolo gruppo o strategia locale (per esempio i costi amministrativi dell'istituzione del gruppo o le spese relative agli esperti che aiutano a definire la strategia), possono essere attuate solamente dai gruppi selezionati dall'OI in quanto parte della strategia di sviluppo locale approvata.

E' opportuno intestare tali spese al GAC (al Soggetto capofila nel caso di organismo senza personalità giuridica). Alla stregua di quanto accade per le spese generali del beneficiario di una misura ad investimento. Qualora alcune di queste spese fossero state sostenute da altri soggetti promotori (per la necessità di pagare subito) andrebbero ratificate nell'Organo direttivo del GAC e rimborsate da questo al soggetto che le ha sostenute. Anche in questo caso il documento giustificativo di spesa portato a rendicontazione dovrà essere intestato al GAC.